

Rep. del

**Contratto stipulato mediante scrittura privata per
l'affidamento del servizio di stampa ed imbustamento degli
avvisi di pagamento 2017**

TRA

CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA, di seguito "Consorzio",
C.F. 01779220498, rappresentato dal Dott....., nato a

xxxxxx il

..... C.F. xxxxxxxxxx

E

....., con sede in, di seguito
"Impresa", Part. IVA e/o Cod Fisc,

rappresentata dal, in qualità di

....., nato/a a, il

....., CF.

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del
servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento
2017 del Consorzio 5 Toscana Costa

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'appalto prevede il servizio di
acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla
stampa, imbustamento, ed è articolato come di seguito:

A. Acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa;

B. Stampa avvisi di pagamento personalizzati in formato A/4 in quadricromia e relativi bollettini sulla base di un tracciato record prefissato;

C. Stampa avvisi di pagamento per i consorziati che hanno aderito al pagamento del contributo tramite addebito automatico in conto corrente (fase eventuale se attivata dal Consorzio);

D. Imbustamento degli avvisi di pagamento;

E. Consegna per la successiva postalizzazione ad un operatore su indicazione del Consorzio;

Di seguito sono maggiormente dettagliate le attività relative alle fasi sopra elencate:

A. Acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa.

Il Consorzio svolge le operazioni necessarie alla determinazione degli importi da riscuotere a titolo di contributo di bonifica a carico di ogni singolo contribuente. A tal fine il Consorzio consegna all'Impresa le relative liste di carico da porre in riscossione, contenenti l'elenco dei soggetti debitori e

le relative anagrafiche, i dati inerenti il contributo di bonifica dovuto e tutte le restanti informazioni necessarie ad una corretta formazione del carico da riscuotere; le liste di carico vengono trasmesse dal Consorzio all'Impresa che si occupa della stampa e imbustamento degli avvisi, tramite apposito file trasmesso per via telematica, predisposto secondo tracciato record standard 290. Lo scambio informativo dei dati avviene mediante protocollo FTP su canale protetto. Le comunicazioni da indirizzare al contribuente sono predisposte sulla base di modelli approvati dal Consorzio. Il layout indicativo, suscettibile di variazione in base alle esigenze del Consorzio, degli avvisi di pagamento è allegato al presente capitolato (allegato A). Gli avvisi contengono, oltre a parti di testo fisso, aree variabili in cui sono inseriti i dati che personalizzano la specifica comunicazione. L'elaborazione dei dati ricevuti per la produzione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti, comprende la normalizzazione degli indirizzi, necessaria per allineare il Data Base anagrafico agli aggiornamenti dei CAP eventualmente intervenuti. B.- C.- D.. Stampa avvisi di pagamento personalizzati,

allegato informativo e imbustamento: Le attività di stampa ed imbustamento comprendono tutte le lavorazioni necessarie per garantire la predisposizione, la stampa ed il trattamento del documento fino alla fase di recapito. Il processo di stampa deve avvenire utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque i risultati di seguito descritti. La stampa è organizzata attraverso lotti di produzione/spedizione. La valutazione del servizio offerto si perfeziona mediante la verifica dei tempi di esecuzione e della qualità prestazionale nel suo complesso. Il mancato rispetto dei tempi prefissati per il raggiungimento del livello di servizio richiesto comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, art. 15. La stampa e la gestione degli indirizzi di recapito dovranno rispettare le norme e le specifiche per il recapito di posta massiva omologata tipo B. La stampa degli avvisi dovrà avvenire su formato A/4 in quadricromia sulla base di un modello approvato dall'Ente. Sugli avvisi di pagamento dovranno essere riportati tutti i dati presenti nelle liste di carico quali, ad esempio, il codice della partita, il codice contribuente, codice fiscale del contribuente, la scadenza per il pagamento, ed ogni altra informazione ritenuta utile dal Consorzio.

All'avviso di pagamento

dovrà essere allegato un solo bollettino di pagamento (per pagamento con rata unica). L'Impresa dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione alla stampa in proprio da parte di Poste Italiane di bollettini premarcati 896. La stampa dei bollettini per il pagamento dovrà contemplare i dati univoci per la corretta rendicontazione, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero dell'avviso, la scadenza della rata, il codice a barre. Sarà eventualmente eseguita un'apposita stampa per i contribuenti che utilizzano il pagamento SEPA, per i quali non saranno allegati i bollettini. Al termine delle operazioni di stampa l'Impresa dovrà restituire al Consorzio in modalità digitale (pdf, Jpeg) i file degli avvisi di pagamento stampati e dei relativi bollettini. Dovrà essere eseguita inoltre la stampa di un allegato informativo (fronte e retro a colori), da inserire in ogni busta inviata al consorziato. Nel caso di indirizzo errato le buste saranno restituite dall'operatore designato per la postalizzazione, l'impresa provvederà a lavorarle inserendo un nuovo indirizzo e a restituirle per un nuovo recapito. Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:

- o layout di stampa riproducibili in orizzontale e/o verticale sia sul fronte sia sul retro;

o stampa avvisi di pagamento e allegato informativo su fogli singoli bianchi formato A4 di grammatura 80 gr/mq (massimo 2 fogli fronte/retro) con risoluzione ad alta qualità 300-600 dpi;

o i bollettini postali 896 sono stampati su fogli bianchi in formato A4 secondo le specifiche di Poste Italiane su carta di grammatura 80/100 al mq, con cricatura (invito allo strappo) nella zona centrale del foglio (1 bollettino);

o la materialità

stampata deve essere imbustata in buste americane bianche a doppia finestra (mittente, destinatario) internografate per impedire la lettura in trasparenza; entro 2 giorni lavorativi dall'invio delle liste di carico da parte del Consorzio, deve essere proposta una campionatura elettronica in formato pdf che riproduca l'esatto risultato della stampa effettiva di un significativo campione degli avvisi relativi alle liste di carico elaborate, in modo che il Consorzio possa verificare il contenuto degli avvisi stessi prima del loro invio ai contribuenti ed autorizzare la stampa. In caso di errori, l'Impresa dovrà provvedere alle correzioni di eventuali errori entro il giorno successivo alla comunicazione da parte del Consorzio. I tempi

massimi di esecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti A., B., C., D., E., sono previsti in 7 giorni lavorativi dalla consegna delle liste di carico da parte del Consorzio

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità; l'Impresa risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Consorzio.

L'Impresa dovrà nominare prima della consegna del servizio il proprio Responsabile del Servizio avente il compito di rapportarsi con i referenti nominati dal Consorzio.

L'Impresa, nella gestione dell'Appalto, dovrà operare nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli

atti

trattati. Resta inteso che l'Impresa dovrà improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa vigente comunque applicabile all'attività espletata. L'Impresa dovrà adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Consorzio per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico del Consorzio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti Previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla lettera di invito saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio così come definito al precedente punto 1, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, fermo restando la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni avverrà trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura e di dettagliato riepilogo delle attività svolte. Il calcolo del corrispettivo dovuto all'Impresa verrà effettuato sulla base del numero di avvisi effettivamente stampati secondo i lotti indicati all'art.4 del capitolato. La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate: Consorzio 5 Toscana Costa Codice Fiscale 01779220498 Via degli Speciali 17 loc. Venturina Terme 57021 Campiglia Marittima (LI).

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente, previo accertamento della regolare esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva.

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso

in cui la fattura venga respinta perché incompleta,

Contestata o fiscalmente irregolare.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 l'Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna

revisione periodica. ART. 9 - SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dall'Impresa al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi. Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui all'articolo 13.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al

Consorzio.

L'Impresa dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni che essa stessa, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico.

ART. 11. OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVAMENTE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti pattuiscono di comune accordo tra loro che il corrispettivo per la prestazione del presente contratto, ai sensi di legge, deve essere corrisposto sul c/c intrattenuto

dall'operatore economico "XXXXXXXX" presso la Banca "XXXXXXXXXX", Agenzia di XXXXXXXXXXX, IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa presentazione di relativa fattura/ricevuta e delle verifiche a norma di legge.

I mandati di pagamento saranno emessi sulla tesoreria del committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, il fornitore assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ed a tal fine, dichiara che, il conto corrente indicato è dedicato e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX

il XXXXXXXXXX Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX C o d . Fisc XXXXXXXXXXXXXXXX I

pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati utilizzati per il presente contratto deve essere comunicata al committente entro 7 giorni. Entro tale termine devono essere comunicati al committente le generalità ed il Codice Fiscale dei nuovi soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Le eventuali cessioni del credito avranno efficacia nei confronti del committente solamente se effettuate nelle forme di cui dell'Atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, notificate al

committente e comunque subordinatamente all'accettazione da parte di questo Ente.

ART. 12 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Impresa e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività

amministrativa del Consorzio.

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare al D.Lgs.

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e

s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

L'Impresa è responsabile della corretta e perentoria effettuazione del servizio oggetto del presente appalto sino alla scadenza naturale del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione del servizio il Consorzio

riscontri inadempienze contrattuali saranno applicate, previo contraddittorio con l'Impresa, le seguenti penalità:

1) per ogni giorno di ritardo eccedente il termine fissato dal capitolato, relativo allo svolgimento del complesso delle attività di cui all'art. 3 lettere A - B - C - D - E, calcolato dal giorno di ricezione delle liste di carico trasmesse dal Consorzio sino alla consegna effettiva degli avvisi al service per il recapito, l'Impresa dovrà corrispondere una penale pari a € 200,00 (duecento) per ogni giorno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato, al Disciplinare di gara ed allo standard di servizio offerto.

2) Per ogni giorno eccedente i tempi indicati all'art. 3

lettera F, il Consorzio potrà applicare all'Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del servizio. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del servizio, il rapporto potrà essere rescisso.

La constatazione delle inadempienze potrà avvenire, a titolo esemplificativo, mediante analisi delle documentazioni dei

procedimenti, oppure mediante visite ispettive, programmate o a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei servizi. Nel caso di visite ispettive programmate o a sorpresa, sarà redatto un verbale di sopralluogo firmato dall'Impresa o dai testimoni. Nel caso in cui l'Impresa non intenda firmare o non sia presente ne verrà dato atto nel verbale. L'Impresa può mettere a verbale le sue deduzioni. Nel caso in cui il Consorzio non accogliesse le deduzioni dell'Impresa, sarà libero di applicare delle penali. L'esito delle verifiche, i relativi Verbali e la quantificazione delle detrazioni saranno inclusi nelle Comunicazioni di Inadempienza di cui al comma successivo.

Il Consorzio comunicherà per iscritto all'Impresa, entro 10 giorni, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze.

L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

comunicazione di cui al comma precedente.

Il Consorzio, a seguito delle controdeduzioni dell'Impresa, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali e delle detrazioni comunicando all'Impresa le eventuali detrazioni residue da applicare in sede della successiva liquidazione trimestrale del corrispettivo. Il mancato riscontro da parte dell'Impresa, nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Le penali di cui al presente articolo saranno portate in detrazione dal corrispettivo dell'Impresa relativo alla prima fatturazione trimestrale successiva alla comunicazioni di inadempienza. Per la quota trattenuta, l'Impresa dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale stabilita dal Consorzio o decrementare la prima fatturazione trimestrale successiva di un valore pari all'importo della penale stessa.

La procedura di liquidazione delle fatturazioni del trimestre successivo a quello di applicazione delle penali rimarrà sospeso fino a quando l'Impresa non avrà rimesso i documenti di cui sopra e per il ritardo nel pagamento l'Impresa non potrà vantare ulteriori diritti ed oneri. Sarà facoltà del Consorzio, qualora l'Impresa non provveda agli adempimenti del presente capitolato, di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme

corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare all'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il

diritto del Consorzio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzioni di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea dell'Impresa ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad essa non imputabili, salvo i casi di cui ai commi successivi del presente articolo.

L'Impresa non sarà ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato l'inadempimento o il ritardato inadempimento.

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Impresa, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle

eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva

ART. 14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Costituisce altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 9

bis della L. n. 136/2010 , causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto. Qualora l'importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo presunto dell'appalto, sarà facoltà del Consorzio risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando in ogni caso la corresponsione da parte dell'Impresa delle penali e la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento danni.

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

ART. 15 Cauzioni definitiva

Alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale del servizio assegnato, con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 comma 4 e 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire

il danno che l'Ente appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto o per l'applicazione di penali, fermo

restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. Resta salvo, per il Consorzio, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la

durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso.

ART. 16 Controversie. Foro competente

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Livorno, sede legale del Consorzio.

ART. 17 Dichiarazioni dell'Impresa

L'Impresa ha dichiarato espressamente:

1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi anche potenziale con il Consorzio;

2. di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente

3. all'appalto; di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui possa derivare un qualche vantaggio indebito in relazione all'appalto;

4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non consentire, ricercare, cercare di ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra

natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi;

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

5. di aver preso visione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019 approvato con Decreto Presidenziale n°18 del 1 Giugno 2017 unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza

e l'integrità e il Codice di Comportamento e di aderire alle disposizioni in essi contenute, scaricabili dal sito internet del Consorzio www.cb توسكانا costa.it, sezione "Comunicazione - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Dettaglio";

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra

menzionate. ART. 18 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento del corrispettivo dovuto

per il servizio, affidato ed oggetto del presente

contratto, riporteranno il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.

72621389DA

, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della
stazione.Venturina Terme, li

L'Impresa Consorzio 5 Toscana Costa

Il Legale Rappresentante Direttore Settore Amm.vo

A norma dell'art. 1341 Codice Civile le parti, previa lettura
e rilettura di ogni clausola del presente contratto di cui
agli articoli uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette,
otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici,
quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove,
dichiarano espressamente di approvarle integralmente.

Venturina Terme, li

L'impresa Consorzio 5 Toscana Costa

Il Legale Rappresentante Direttore Settore Amm.vo